



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n.81 riunione del 5.10.2017

Verbale n. 81

Oggetto: Richiesta **parere endoprocedimentale** a seguito di richiesta occupazione suolo pubblico temporaneo pervenuta all'Area Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico riguardante una manifestazione canora che si terrà nei giorni 13, 14 e 15 ottobre presso un piazzale sito in Viale XXII Maggio n. 28 antistante la scala L.

L'anno duemiladiciassette del mese di ottobre nel giorno cinque presso i locali del Polo Tecnico di Via Ausonia - 69, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, giusta convocazione mezzo mail del 3.10.2017, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Arch. Roberto Andò – *Amm. Comunale - Membro Effettivo -Presidente*;
L'Ing. Salvatore Ingianni – *Comando Provinciale dei VV. F. – Membro Effettivo*;
Il Dott. Biagio Di Franco – *ASP - Palermo – Membro Effettivo*;
Il Dott. Rosario Gambino - *Polizia Municipale - Membro Effettivo*;
L'Arch. Paolo Porretto – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia)*;
L'Ing. Giuseppe Letizia – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture)*;
L'Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici)*;
L'Ing. Vincenzo Franzitta – *Università degli Studi - Membro Aggregato (Esperto in Acustica)*;

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale;

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20.01.2015;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 115 del 15/11/2011, n. 8 del 16/01/2015 e n. 124 del 15.9.2015;

Visto il "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, *"la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione di cui all'art.51 del Codice di procedura Civile ed all'art. 36 del Codice di Procedura Penale"* (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Preso atto dei contenuti della nota dell'Area Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico recante prot. n. 1389335/P del 2.10.2017 con la quale si chiede alla C.C.V.L.P.S un **parere endoprocedimentale** a seguito di richiesta di occupazione suolo pubblico temporaneo riguardante una manifestazione canora che si terrà nei giorni 13, 14 e 15 ottobre presso un piazzale sito in Viale XXII Maggio n. 28 antistante la scala L.

Esaminata la superiore istanza e la documentazione a corredo della stessa, la Commissione fa presente quanto segue:

*Le Commissioni di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, istituite con l'art. 141 del ReTULPS (R.D. n. 636/1940 e s.m.i.), operano secondo quanto disposto dall'art .80 del TULPS (R.D. n. 773/1031 e s.m.i.), che testualmente recita: [...]*L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la **licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo**, prima di aver fatto verificare da una **commissione tecnica** la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza. [...]

Dunque, oggetto dell'attività delle Commissioni, sia comunali che provinciali, nell'ambito delle rispettive competenze (cfr. art. 141-bis e 142 del ReTULPS), sono i teatri ed i locali di pubblico spettacolo ai quali viene rilasciato il parere di agibilità.



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n.81 riunione del 5.10.2017

Le diverse tipologie di locali di pubblico spettacolo sono state individuate dal D.M. Interno 19/08/1996, che fu emanato su disposizione del D.L. 28/08/1995 n.361, convertito con modificazioni dalla legge 27/10/1995 n. 437, che all'art.4 testualmente recita: [...] 3. *Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento **individuati** dallo stesso Ministro dell'interno. [...]*

Il DM 19/08/1996, infatti, al comma 1, dell'art. 1, individua la diversa tipologia di locali di pubblico spettacolo ricadenti nel campo di applicazione del decreto stesso che pertanto risultano di competenza dell'esame delle Commissioni per il parere di agibilità.

Lo stesso decreto, al comma 2 dell'art.1, invece, individua quelle manifestazioni o locali che non rientrano nel campo di applicazione del decreto e pertanto non sono assimilabili a locali di pubblico spettacolo. In particolare, il succitato comma 2 ha escluso inequivocabilmente dal campo di applicazione e dunque anche dall'assimilazione a "locale di pubblico spettacolo e intrattenimento" [...] i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, ~~purché di altezza non superiore a m. 0,8~~ e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto [...]

Successivamente il D.M. 18.12.2012 ha soppresso le parole "purché di altezza non superiore a m. 0,8" ed ha aggiunto alla fine del comma: "fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto".

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, **i luoghi all'aperto**, quali piazze e aree urbane **prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico**, anche con uso di palchi e pedane per artisti (anche di altezza superiore a m 0,80) e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, **non sono assimilabili a locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento.**

Per tutti questi casi, ai sensi del **TITOLO IX** del D.M.19.08.1996, è fatto comunque obbligo al responsabile della manifestazione di produrre alle Autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio (Comune, Questura) la sotto elencata documentazione sottoforma di relazione asseverata a firma di professionista tecnico abilitato:

1. **idoneità statica** delle strutture allestite;
2. **dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici** installati;
3. **approntamento e idoneità dei mezzi antincendio.**

Orbene, la recente nota prot.n 98801 del 04/09/2017 della Prefettura di Palermo, che ha per oggetto: "i modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche", nonché le circolari del Ministero dell'Interno ivi richiamante nell'Allegato1 (Cartella 1), non hanno modificato in alcun modo il quadro normativo sopra rappresentato, riguardante le competenze delle Commissioni di Vigilanza, che rimangono inalterate. Ma ha previsto che, solo per quelle manifestazioni ricadenti nel campo di applicazione delle competenti Commissioni,



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n.81 riunione del 5.10.2017

quest'ultime, eventualmente, effettuano verifiche tecniche aggiuntive, utilizzando le linee guida di cui al succitato Allegato 1.

Da quanto sopra esposto e con riferimento alla nota recante prot. n. 1389335/P del 2.10.17 dell'Area Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico, ritenuta la manifestazione di che trattasi non riconducibile a pubblico spettacolo, la Commissione ritiene di non dover esprimere parere di propria competenza.

Letto confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario